



1.  
CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA  
Atti Consiglio...<sup>375/A</sup>...VIII Legislatura

*Regione Puglia*  
*Segreteria Giunta Regionale*

**DISEGNO DI LEGGE N.33/2009 DEL 15/12/2009**

**“MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE  
REGIONALE 13 AGOSTO 2001, N.24 CONCERNENTI  
L’ISTITUZIONE DELL’AGENZIA REGIONALE  
SANITARIA PUGLIESE (ARES)”**



DALGIW ACE 2

LG5/ASL/2009/00015



Regione Puglia

Area politiche per la promozione della salute delle persone e delle pari opportunità

Disegno di Legge A05/SDL/2009/0001

Oggetto: Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 13 agosto 2001, n.24 concernenti l'istituzione dell'Agenzia regionale sanitaria pugliese (ARES).

Razionale

La dinamica delle politiche sanitarie e di integrazione socio-sanitaria intervenute successivamente all'istituzione dell'Agenzia, i maggiori impegni che la Regione Puglia ha assunto, partecipando a programmi di ricerca e di sviluppo dei modelli organizzativi che possano garantire maggiore efficienza della rete aziendale dei servizi sanitari regionali, l'esigenza di dare forma, contenuto e sviluppo all'autonomia imprenditoriale con cui la legge statale connota le aziende sanitarie, suggeriscono la necessità di modificare, per rafforzarla, la struttura dell'Agenzia.

Inoltre, è necessario dare organicità, maggiore efficienza ed un'efficacia complessiva all'azione della Regione Puglia in Sanità attraverso una migliore definizione di ruoli, compiti, competenze e responsabilità distinti tra il livello di governo istituzionale assicurato dalle articolazioni organizzative dell'Assessorato alle Politiche della Salute ed il supporto tecnico - scientifico fondamentale per la crescita complessiva dell'intero Sistema Sanitario Regionale: tale deve essere la "mission" fondamentale per l'Agenzia Regionale Sanitaria di Puglia in favore sia degli Organismi regionali sia delle Aziende Sanitarie ed Enti territoriali del SSR.

A tal proposito appare fondamentale favorire una riallocazione di ruoli e competenze anche in Sanità in coerenza con il processo di riorganizzazione degli Assessorati e delle loro articolazioni interne messo in atto dalla Regione Puglia in questi ultimi anni con l'obiettivo di rafforzare e qualificare l'azione istituzionale gestionale, tecnica ed amministrativa.

E', inoltre, importante garantire un allineamento di competenze tra Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (Age.Na.S.) e l'Agenzia Regionale Sanitaria di Puglia.

Le esigenze sopra rappresentate sono riscontrabili sostanzialmente nelle strategie:



il disegno e l'implementazione dei sistemi e processi di pianificazione strategica, programmazione operativa e controlli interni per la gestione delle aziende (processi finalizzati a fornire una ragionevole sicurezza che le direttive del management siano applicate; che la performance operativa delle strutture permetta il conseguimento degli obiettivi istituzionali in termini di efficienza e di efficacia, di rendimento e di corretto utilizzo delle risorse; che le informazioni di bilancio, ivi comprese quelle in forma sintetica

IL RESPONSABILE DELLA P.O. (Dott. Vincenzo Ambruosi)

[Handwritten signature]

DIRETTORE (Leonardo Volpicella)

da comunicare al pubblico, siano attendibili ed integrate da indicatori extra contabili quantitativi e qualitativi delle prestazioni e dei servizi erogati; che le attività aziendali si svolgano in conformità alle leggi - a partire dal Piano della Salute - ed ai regolamenti in vigore);



2. il disegno degli organismi e dei processi per il governo clinico delle aziende (complesso di regole, strumenti, capacità tramite cui si riconoscono, si rispettano, si valorizzano le conoscenze e la professionalità (l'autonomia) di coloro (medici soprattutto) che hanno la responsabilità dei processi tipici dell'azienda (prevenzione, diagnosi, cura) e si esercita l'autonomia professionale nel rispetto di condizioni interne ed esterne che garantiscano la continuità dell'azienda (e del sistema generale di tutela della salute);
3. il disegno, l'implementazione ed il monitoraggio dei sistemi e dei processi di reclutamento, valorizzazione e lo sviluppo delle risorse umane, destinati a mantenere in efficienza la rete dei servizi per la salute.

Il disegno di legge contiene, tra l'altro, una diversa e migliore organizzazione delle aree di direzione nelle quali articolare l'ARES Puglia, più rispondente alle esigenze reali ed alla "mission" dell'Agenzia. Oltre alla riorganizzazione delle materie di competenza delle aree dell'ARES è stata prevista l'individuazione di una specifica Area di direzione denominata "formazione" deputata ad assicurare l'adeguatezza dei processi formativi in ambito sanitario alla tipologia degli individui da formare, sviluppando i filoni dell'andragogia e dell'apprendimento delle organizzazioni. Le attività dell'Area in questione saranno stabilite nell'atto aziendale e sono comunque finalizzate all'attivazione dei meccanismi che permettano alle organizzazioni aziendali, attraverso gli uffici formazione, di trasformarsi in un "learning centre" mediante lo sviluppo di progetti di formazione aziendali che siano conformi agli obiettivi strategici della Aziende ed a quelli del piano sanitario regionale e nazionale nonché della programmazione e l'organizzazione dei programmi per la formazione continua del personale a qualsiasi titolo operante nel S.S.R. effettuata dalla Regione Puglia ai sensi dell'art.16 ter del D.Lgs n.502/92 come modificato ed integrato dall'art.14 del D.Lgs n.229/99 ed ai sensi di quanto previsto dalle Deliberazioni di Giunta Regionale 3 febbraio 2009, n.93, 21 aprile 2009, n.626 e 21 luglio 2009, n.1334.

Si propone pertanto l'approvazione delle seguenti modificazioni al testo della legge istitutiva dell'ARES nel testo vigente.

L'Assessore alle Politiche della Salute

Tommaso Fiore

IL DIRETTORE  
(Leonardo Volpicella)

IL RESPONSABILE P.O.  
(Dot. Vincenzo Ambruosi)

**Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 13 agosto 2001, n.24 concernenti l'istituzione dell'Agenzia regionale sanitaria pugliese (ARES)**

**Articolo 1**

**(Modificazioni ed integrazioni alle legge regionale 13 agosto 2001 n°24 concernente la istituzione dell'Agenzia regionale sanitaria pugliese)**

1. L'articolo 1 della legge regionale 13 agosto 2001, n.24 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito con il seguente:

*«Art.1 - (Agenzia regionale sanitaria)*

1. Nella Regione Puglia è istituita, quale Azienda della Regione dotata di personalità giuridica pubblica e di autonomia organizzativa, tecnica, amministrativa e contabile, l'Agenzia regionale sanitaria, di seguito denominata ARES.

2. L'ARES è Azienda strumentale della Regione, sottoposta alla vigilanza della Giunta regionale, con compiti di supporto tecnico-operativo per la pianificazione strategica e la programmazione sanitaria regionale.

3. L'ARES è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su conforme deliberazione della Giunta regionale, proposta dall' Assessore alla sanità, con la quale, oltre alla scelta del primo Direttore generale, sono anche fissate le determinazioni occorrenti per il primo impianto.

4. L'ARES ha sede in Bari.

5. La missione dell'ARES è quella di promuovere e fornire elementi di conoscenza e di analisi di natura epidemiologica delle prestazioni sanitarie; di valutare la qualità dei risultati dell'intero Sistema Sanitario Regionale; di adottare strumenti di ricerca e valutazione delle innovazioni tecnologiche e dei presidi farmaceutici; di valutare anche in termini economici la domanda e l'offerta delle prestazioni, ai fini del loro utilizzo nei processi di pianificazione e programmazione; di progettare e valutare, attraverso l'ascolto degli attori coinvolti e del mondo delle professioni, l'implementazione di strumenti gestionali innovativi in modo da proporre cambiamenti e sviluppi dei sistemi di governance dell'intero sistema sanitario regionale.

6. L'ARES svolge le funzioni di cui al punto precedente realizzando un "supporto tecnico-operativo e scientifico" a favore dell'Assessorato alle Politiche della Salute degli Organismi sanitari regionali e delle Aziende ed Enti pubblici del Servizio Sanitario Regionale;


7. L'ARES rappresenta uno staff con competenze elevate in grado di svolgere un ruolo di supporto strategico per:

a) la programmazione regionale mediante studi preparatori per gli atti di competenza dell'organo di governo;

b) intercettare ulteriori risorse, rispetto ai normali trasferimenti, da assegnare all'intero sistema, o da vincolare a progetti mirati e strategici;

c) l'ottimizzazione e la razionalizzazione dell'uso delle risorse disponibili;

d) l'elaborazione degli obiettivi da assegnare alle Aziende Sanitarie ed Enti del Servizio sanitario regionale;



IL DIRETTORE  
(Leonardo Volpicella)

IL RESPONSABILE DELLA P.O.  
(Dott. Vincenzo Ambrosi)

- e) *l'acquisizione, elaborazione e all'analisi dei dati per:*
- *il monitoraggio e la valutazione economica dell'intero sistema sanitario regionale;*
  - *l'analisi e la valutazione degli obiettivi rispetto agli investimenti;*
  - *l'analisi del potenziale e dell'esistente in relazione alle Risorse Umane e alle Risorse Tecnologiche;*
  - *l'analisi e l'implementazione di metodologie della sicurezza in sanità;*
  - *la definizione degli indicatori sullo stato di salute della popolazione e sui risultati delle attività del servizio sanitario regionale;*
- f) *l'analisi dei fattori e delle variabili che determinano la domanda e l'offerta;*
- g) *il monitoraggio dei tempi e delle liste di attesa per l'accesso alle prestazioni sanitarie;*
- h) *la definizione e lo sviluppo di strumenti per l'analisi dei bisogni sanitari e per l'analisi anche economica della domanda e dell'offerta delle prestazioni;*
- i) *la elaborazione di strumenti per la promozione e l'educazione alla salute al fine del miglioramento del quadro epidemiologico;*
- j) *l'analisi e l'individuazione di strumenti per verificare la qualità e la rispondenza ai fini della salute dei cittadini dei servizi, delle prestazioni sanitarie e dei presidi farmaceutici, anche in funzione dell'attuazione del processo di accreditamento delle strutture sanitarie;*
- k) *la circolazione delle conoscenze e dei risultati delle proprie attività di analisi e di ricerca.*
- l) *l'adeguatezza dei processi formativi alle esigenze del servizio sanitario regionale ed alle esigenze degli individui da formare. »*

**2. L'articolo 2 della legge regionale 13 agosto 2001, n.24 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito con il seguente:**

**«Art. 2 - (Compiti)**

**1. I processi primari costituiscono la catena dei valori dell'Agenzia e determinano l'efficacia e l'efficienza della stessa nei confronti del mandato della committenza e sono:**

- a) *ipotesi tecniche per il governo complessivo del servizio sanitario regionale;*
- b) *analisi dei dati per l'individuazione delle anomalie e la ricerca di possibili soluzioni;*
- c) *promozione e coordinamento di modelli organizzativi e gestionali, anche su base sperimentale, orientati all'efficienza, alla competitività e all'efficacia del sistema sanitario regionale;*
- d) *gestione centrale, per conto delle Aziende Sanitarie e degli Enti del Servizio sanitario regionale di segmenti o particolari tipologie di attività;*
- e) *gestione delle risorse assegnate direttamente.*

**2. L'ARES esercita l'attività di supporto tecnico-operativo e scientifico di cui all'art. 1, in particolare, in relazione:**

- a) *all'assistenza alle Aziende Sanitarie ed Enti pubblici del Servizio sanitario regionale nell'applicazione delle metodologie per il controllo di gestione;*
- b) *all'assistenza agli organismi deputati alla verifica e controllo dell'attività gestionale delle strutture socio sanitarie anche attraverso l'analisi dei bilanci;*



- c) al supporto alle attività dell'osservatorio regionale dei prezzi, delle tecnologie, dei dispositivi e delle tecnologie;
- d) all'elaborazione di proposte tecniche per la definizione di parametri di finanziamento delle Aziende, Enti e Strutture pubbliche e private accreditate del Servizio sanitario regionale;
- e) al processo di accreditamento delle strutture socio sanitarie;
- f) alla elaborazione, individuazione e definizione di strumenti volti a verificare la qualità dei servizi e delle prestazioni socio sanitarie;
- g) al supporto alle attività di controllo della qualità dei servizi e delle prestazioni erogate nell'ambito del servizio socio sanitario regionale;
- h) allo sviluppo del processo di aziendalizzazione, improntato all'autonomia della gestione e a criteri di efficacia, efficienza ed economicità;
- i) alla valutazione tecnica di proposte di modelli gestionali innovativi da sperimentare su singole Aziende ed Enti mediante sperimentazioni gestionali, organizzative e progetti di ricerca sanitaria finalizzata;
- j) alla programmazione e organizzazione dei programmi per la formazione sanitaria;
- k) alla elaborazione di proposte di programmi degli investimenti strutturali.

3. L'ARES definisce le modalità di funzionamento ed organizzazione dei processi di cui al punto precedente attraverso atti regolamentari interni.»

3. L'articolo 3 della legge regionale 13 agosto 2001, n.24 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito con il seguente:

«Art. 3 - (Accordi di programma)

1. L'ARES realizza la propria attività anche mediante la partecipazione ad accordi di programma, promossi con enti pubblici o privati, riguardanti materie di propria competenza.»

4. L'articolo 4 della legge regionale 13 agosto 2001, n.24 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito con il seguente:

«Art. 4 - (Organi dell'Agenzia)

1. Sono organi dell' ARES:

- a) il Direttore generale;
- b) il Collegio sindacale.»

5. L'articolo 5 della legge regionale 13 agosto 2001, n.24 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito con il seguente:

«Art. 5 - (Il Direttore generale)


Il Direttore generale è nominato dal Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della medesima, adottata su proposta dell' Assessore alle Politiche della Salute.

Il Direttore generale è scelto tra esperti di riconosciuta competenza in materia di direzione, pianificazione e programmazione dei servizi e in possesso dei seguenti requisiti:

- a) diploma di laurea;



(Dott. Vincenzo Ambrosi)



b) attività di direzione in Aziende di medie o grandi dimensioni svolta per almeno cinque anni nel corso degli ultimi dieci anni.

2. Valgono per il Direttore generale dell'Agenzia le incompatibilità previste per i Direttori generali delle Aziende sanitarie.

3. Al Direttore generale si applica quanto previsto dall'art. 5, comma 3, della legge regionale 22 gennaio 1999, n. 6, per il Direttore generale dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA).

4. Il Direttore generale ha la responsabilità organizzativa e gestionale dell'ARES, assume la rappresentanza legale della stessa e risponde alla Giunta regionale della sua attività.

5. Al Direttore generale compete un trattamento economico, fissato dalla Giunta regionale.

6. La nomina a Direttore generale dei dipendenti di pubbliche amministrazioni determina il loro collocamento in aspettativa presso le amministrazioni di provenienza, con le modalità e nei termini previsti, per i Direttori generali delle Aziende sanitarie, dall'articolo 3, comma 11, del D.Lgs n.502/1992 e successive modificazioni e integrazioni.

7. In caso di cessazione dell'incarico del Direttore Generale, ne assume le funzioni il Direttore di Area più anziano di età, sino alla nomina di un altro Direttore generale, da disporsi, con provvedimento della Giunta regionale, su proposta dell' Assessore alle Politiche della Salute, entro trenta giorni dalla cessazione.

8. In sede di prima attuazione della presente legge la Giunta regionale può nominare il Direttore generale tra gli esperti inclusi negli elenchi predisposti per la nomina dei Direttori generali delle Aziende sanitarie locali. »

6. L'articolo 6 della legge regionale 13 agosto 2001, n.24 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito con il seguente:

«Art. 6 - (Il Collegio sindacale)

1. Il Collegio sindacale è composto da tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente, nominati dalla Giunta regionale, su proposta dell' Assessore alle politiche della salute, tra coloro che sono iscritti nel registro dei Revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.

2. Il Collegio sindacale è insediato con provvedimento del Direttore generale dell' Agenzia.

3. In caso di assenza del Presidente, ne assume le funzioni il componente più anziano di età.

4. I Sindaci durano in carica tre anni, e non sono riconfermabili. Ai Sindaci spetta un compenso fissato dalla Giunta regionale, in misura pari al 75 % di quanto previsto dalla normativa per i collegi sindacali delle Aziende sanitarie.


5. Il Collegio sindacale verifica la regolare tenuta della contabilità e controlla la gestione economica e finanziaria dell'ARES provvedendo, inoltre, a trasmettere relazioni sull'attività svolta alla Giunta regionale ed alla competente Commissione consiliare.

6. Il Collegio si riunisce, ordinariamente, a cadenze periodiche. I componenti del Collegio possono effettuare, anche singolarmente, attività di verifica in preparazione e relazione alle sedute ordinarie. »

L'articolo 7 della legge regionale 13 agosto 2001, n.24 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito con il seguente:

«Art. 7 - (Atto aziendale di organizzazione e funzionamento)

IL RESPONSABILE DELLA P.O.  
(Dot. Vincenzo Ambrucsi)



1. L'organizzazione ed il funzionamento dell'ARES sono disciplinati dall'atto aziendale adottato dal Direttore generale e sottoposto all'approvazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore alle Politiche della Salute.

2. L'atto aziendale definisce altresì le norme di contabilità dell'ARES in analogia a quelle di contabilità economico-patrimoniale previste per l'ARPA Puglia. I risultati di gestione sono rilevati nel bilancio annuale d'esercizio. Al bilancio annuale d'esercizio è allegata una relazione che evidenzia i costi sostenuti e i risultati conseguiti per ciascun programma, attività, servizio ed intervento. »

8. L'articolo 8 della legge regionale 13 agosto 2001, n.24 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito con il seguente:

« Art. 8 - (Organizzazione dell'Agenzia)

1. Il Direttore generale organizza l'Agenzia in Aree di direzione nonché in Servizi di supporto.

2. Le Aree di direzione sono individuate con riferimento a:

- a) programmazione sanitaria;
- b) assistenza territoriale;
- c) accreditamento, qualità e ricerca;
- d) emergenza sanitaria e governo clinico;
- e) formazione.

3. A ciascuna delle suddette Aree è preposto un Direttore, nominato dal Direttore generale, scelto fra persone in possesso di diploma di laurea in medicina e chirurgia o diploma di laurea equivalente, di provata esperienza e competenza nelle materie individuate per ciascuna Area da dirigere e assunto con contratto di diritto privato ovvero comandato dalla Regione o da Aziende sanitarie o da altri Enti pubblici. Ai Direttori di Area si applica l'articolo 3 bis, comma 11, del d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni.

4. Sono previsti Servizi di supporto, nel numero stabilito dall'atto aziendale, che oltre all'assolvimento dei compiti connessi all'attività del Direttore generale e delle Aree, svolgono anche le attività interne inerenti al sistema informativo, alle risorse umane e alla formazione, nonché al controllo di gestione e all'amministrazione dell'Agenzia.

5. Il Direttore generale in relazione alle modalità organizzative, nell'atto aziendale, può modulare diversamente le Aree ed i Servizi di supporto anche eventualmente prevedendo modalità organizzative flessibili di tipo dipartimentale, unità di staff o strutture di progetto fermo restando il numero complessivo delle strutture e/o funzioni dirigenziali.

6. Il Direttore generale, con propri provvedimenti, conferisce gli incarichi di responsabilità dei Servizi di supporto.

7. La risoluzione dei rapporti di lavoro dei Direttori delle Aree è disposta dal Direttore generale, per giustificati motivi.

8. L'acquisto di beni mobili e di attrezzature, nonché l'ordinaria manutenzione sono a carico del bilancio dell'ARES. »

L'articolo 9 della legge regionale 13 agosto 2001, n.24 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito con il seguente:

«Art. 9 - (Personale)

8

IL RESPONSABILE DELLA P.O.  
(Dott. Vincenzo Anbrusti)



IL DIRETTORE  
(Leonardo Volpicella)

- 1. Per lo svolgimento dei compiti e delle attività previste, l'ARES si avvale di personale direttamente assunto e di personale distaccato o comandato dalla Regione, dalle Aziende sanitarie, da altri Enti pubblici, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29 e successive integrazioni e modificazioni. L'ARES si avvale, altresì, di personale contrattualizzato ai sensi e per gli effetti degli articoli 15 septies e 15 opties del D.Lgs. n.502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni con riferimento a specifiche professionalità e competenze fissate dall'atto aziendale di organizzazione e funzionamento.
- 2. L'organico di personale, escluso i Direttori di Area, può raggiungere la misura massima di trentasei unità, comprensive di quelle di cui all'articolo 12 della l.r. n.20/2002, di cui non oltre nove di posizione dirigenziale.
- 3. L'ARES può avvalersi, per lo svolgimento delle proprie attività, di società e di singoli professionisti mediante contratti di consulenza, con costi a carico della stessa Agenzia.
- 4. Per specifici progetti e ricerche il Direttore generale può, altresì, conferire borse di studio per la durata di un anno rinnovabili una sola volta. »

**10.** L'articolo 10 della legge regionale 13 agosto 2001, n.24 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito con il seguente:

«Art. 10 - (Controlli e vigilanza)

- 1. La Giunta regionale esercita il controllo, con le stesse modalità previste per gli atti delle Aziende sanitarie regionali, sui seguenti atti dell' Agenzia:
  - a) atto aziendale di organizzazione e funzionamento;
  - b) disciplina di contabilità e dei contratti;
  - c) bilancio preventivo economico, budget generale e bilancio d'esercizio;
  - d) affidamento del servizio di tesoreria;
  - e) alienazione e acquisto di immobili;
  - f) assunzione di prestiti e di mutui;
  - g) spese che impegnano il bilancio per oltre tre anni.
- 2. L'istruttoria ai fini del controllo degli atti di cui al comma precedente è effettuata dal Direttore per l'Area delle Politiche per la promozione della Salute delle persone e delle Pari Opportunità.
- 3. La Giunta regionale compie verifiche annuali finalizzate alla valutazione dell'efficienza dell' organizzazione e dell'efficacia dei risultati dell' ARES in relazione alle materie e competenze di cui agli articoli 1 e 2.
- 4. La Giunta regionale, sulla base dell'esame del bilancio d'esercizio di cui all'articolo 7, comma 2, il mancato conseguimento, per due esercizi finanziari consecutivi, dell'equilibrio economico, rimuove il Direttore generale ai sensi dell'articolo 5, comma 7 e procede alla contestuale nomina di un altro Direttore generale con prioritario compito di approvazione di un piano, anche pluriennale, di riequilibrio economico, compatibile con le risorse finanziarie i bilanci degli anni considerati dal piano di recupero. »

**11.** L'articolo 11 della legge regionale 13 agosto 2001, n.24 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito con il seguente:

«Art. 11 - (Finanziamento)



IL DIRETTORE  
(Leonardo Volpicella)



IL RESPONSABILE DELLA P.O.  
(Dott. Francesco...)

1. La dotazione finanziaria dell' ARES è determinata da:

- a) apposito stanziamento per il suo funzionamento previsto in specifico capitolo dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, stabilito in relazione al programma di attività assegnato;
- b) proventi derivanti dall'attività svolta in favore di soggetti pubblici e privati;
- c) donazione e lasciti, accettati con deliberazione della Giunta regionale e destinati all'Agenzia;
- d) finanziamenti ottenuti per la esecuzione di specifiche attività, programmi di ricerca proposti da Enti regionali, nazionali ed Internazionali nell'ambito delle materie di competenza dell' ARES. »

12. L'articolo 12 della legge regionale 13 agosto 2001, n.24 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito con il seguente:

«Art. 12 - (Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 11, lettera a), della presente legge si provvede mediante l'istituzione, nel bilancio di previsione per l'esercizio 2001, del capitolo 742005 epigrafato "Spese di funzionamento dell' ARES".

2. Per l'esercizio 2001 il suddetto capitolo è dotato di uno stanziamento in termini di competenza e di cassa di lire 2 miliardi mediante contestuale riduzione dell'autorizzazione di spesa del capitolo 742000 epigrafato "Trasferimenti e/o spese per interventi da finanziare con quota del FSN accantonate ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 30 dicembre 1994, n. 38 (legge 833/78)" da lire 638 miliardi a lire 636 miliardi

3. Per gli esercizi successivi lo stanziamento è definito, in relazione al programma di attività assegnato, in sede di redazione della legge annuale di bilancio.

4. La Giunta Regionale individua, altresì, eventuali ulteriori risorse da destinare all'ARES nell'ambito del Documento annuale di Indirizzo Economico e Funzionale del Servizio sanitario regionale »

13. L'articolo 13 della legge regionale 13 agosto 2001, n.24 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito con il seguente:

«Art. 13 - (Rinvio)

1. Per quanto non previsto dalla presente legge, si rinvia alle disposizioni delle leggi statali e regionali vigenti, in quanto compatibili, relative alle Aziende strumentali della Regione. »

## Articolo 2 (Entrata in vigore)


La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1, della l.r. 12/5/04 n° 7 "Statuto della Regione Puglia". E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

IL DIRETTORE  
(Leonardo Volpicella)



IL RESPONSABILE DELLA P.O.  
(Dott. Vincenzo Ambrosi)

*[Handwritten mark]*




CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA

Trasmesso alla III Commissione

Consiliare il 16/12/2009

11/11



Regione Puglia

Area politiche per la promozione della salute delle persone e delle pari opportunità  
DIREZIONE

REFERTO TECNICO

(Art. 34, Lr. 28/2001)

Oggetto: D.D.L. A05/SDL/2009/0001 - Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 13 agosto 2001, n.24 concernenti l'istituzione dell'Agenzia regionale sanitaria pugliese (ARES)

Spesa prevista e fonti di finanziamento: Spesa corrente  
(indicare se trattasi di spesa corrente o di spesa in conto capitale)

Capitolo/i di Entrata: quote del Fondo Sanitario Regionale

Capitolo/i di Spesa: 742005 (art. 12, L.R. n.24/2001)  
741090 (DGR n.1442/2009)

Spesa riferita al presente bilancio: Euro 3.500.000,00

Spesa riferita ai bilanci futuri: Euro 3.500.000,00  
(con indicazione dell'eventuale termine di efficacia degli effetti della legge)

Si dichiara che le disposizioni recate dal DDL in oggetto sono conformi alla normativa regionale, statale e comunitaria e non comporta variazione di spesa rispetto all'attuale legge.

Bari,



Il Dirigente dell'Area  
(Dott. Messina)

Parere del Settore Ragioneria  
(art. 34, L.R. 28/2004 e Art. 6, Regolamento DGR n.395/94)

Nulla osta in ordine a quanto sopra rappresentato; TENUTO CONTO CHE LA SPESA E. 3.500.000,00 PER L'ANNO 2009, E' STATA ASSUNTA CON DETERMINAZIONI DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE SANITARIA N° 324 DEL 30/10/2009, ESECUTIVA, DI CUI E 3.000.000,00 CAPITOLO 74 2005/09 ED E. 500.000 SUL CAP. 741090/09.

Parere negativo per:

*[Handwritten signature]*  
Bari, 1/12/09



IL PRESENTE DDL E' COMPOSTO  
DA 10 (dieci) PAGINE  
Bari, 1/12/2009 IL FUNZIONARIO

IL DIRIGENTE DEL SETTORE RAGIONERIA  
- Dott. Paolo SPINELLI

*[Handwritten signature]*



IL DIRETTORE  
(Leonardo Volpicella)

IL RESPONSABILE DELLA P.O.  
(Dott. Vincenzo Ambruosi)